

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 20 ottobre 2022 - n. 15079

Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento (UE) 20120/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

Visti:

- il d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
- il d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022 «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», che stabilisce, all'articolo 19 Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici, comma 1, lettera d) che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg (UE) 2016/429, tra cui quelle dell'articolo 64 del medesimo Regolamento come integrati dagli articoli del Reg (UE) 2020/687;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005, recante «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile» e ss.mm.ii., la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

Visto il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria»;

Richiamate le seguenti disposizioni regionali:

- G1.2022.0037694 del 22 settembre 2022: «Focolaio H5N1 filiera avicola rurale; disposizioni regionali»;
- G1.2022.0039535 del 3 ottobre 2022 «Dispositivo dirigenziale 23556 del 3 ottobre 2022, recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria»;
- G1.2022.0041212 del 11 ottobre 2022: «Avifauna selvatica positività H5 HPAI: provvedimenti urgenti»;

Considerato che:

- numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;
- nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;
- il riscontro in data 10 ottobre 2022 di positività a virus influenzali H5 ad alta patogenicità in volatili selvatici cacciati nei comuni di Seniga, Casalromano e Quinzano in provincia di Brescia;
- successivamente alla conferma di positività ad Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 del 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'In-

fluenza aviaria presso l'IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV) è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel comune di Ronco all'Adige in provincia di Verona e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel comune di Quinzano d'Oglio in provincia di Brescia;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastare l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria in zone ad alta densità avicola per scongiurare il conseguente impatto sulla salute animale e le ripercussioni di natura commerciale attraverso l'istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);

Ritenuto inoltre di disporre il divieto dell'accasamento dei tacchini nelle zone a rischio (ZUR) favorendo nel contempo lo svuotamento degli allevamenti pronti per la macellazione con l'obiettivo di ridurre la densità degli allevamenti allo scopo di contenere la diffusione della malattia;

Visto il resoconto della riunione dell'Unità di Crisi centrale tenutasi il 18 ottobre 2022, protocollo n. 489811/2022, nella quale è stato convenuto che, in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di diffusione dell'infezione, le Regioni, in qualità di autorità competenti ai sensi del Decreto Legislativo 27/2021, in attuazione dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2020/687, istituiscano per i territori di competenza, una zona di ulteriore restrizione;

Evidenziato che le misure a carattere contingibile ed urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la promulgazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela del benessere animale;
- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all'elenco e alla mappa dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rendere obbligatorio in tale zona (ZUR) i provvedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30 novembre 2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

6. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Farioli

— • —

ALLEGATO A

- A) Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato 1); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- B) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6/11/2022;
- C) sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- D) Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
- I. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfofamenti, svuotamenti) ove consentiti;
 - II. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari della ATS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - III. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 2; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento; I capi devono essere, ove possibili, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
 - IV. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
 - V. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, dalla ZUR potrà essere autorizzato dalla ATS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'ATS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso SM o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;

- VI. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 687/2020;
- VII. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.i.;
- VIII. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività.
- IX. Sono fatte salve, laddove non in contrasto con il presente provvedimento:
- le misure disposte con le apposite Ordinanze dalla ATS nelle quali vigono i divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687 (ZP e ZS) e le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022
 - le misure già disposte dal MdS, con il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P
 - le vigenti disposizioni regionali

Allegato 1 (Elenco Comuni ricadenti in ZUR)


REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001		ZUR
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013		ZUR
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	017020		ZUR
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034		ZUR
Lombardia	Brescia	Carpinedolo	017039		ZUR
Lombardia	Brescia	Cigole	017053		ZUR
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071		ZUR
Lombardia	Brescia	Gambara	017073		ZUR
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078		ZUR
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080		ZUR
Lombardia	Brescia	Isorella	017086		ZUR
Lombardia	Brescia	Leno	017088	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103		ZUR
Lombardia	Brescia	Milzano	017108		ZUR
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113		ZUR
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122		ZUR
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125		ZUR
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137		ZUR
Lombardia	Brescia	Pontevedico	017149		ZUR
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152		ZUR

Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	017159		ZUR
Lombardia	Brescia	Remedello	017160		ZUR
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172		ZUR
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138		ZUR
Lombardia	Brescia	Seniga	017177		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196		ZUR
Lombardia	Brescia	Villachiarà	017200		ZUR
Lombardia	Brescia	Visano	017203		ZUR
Lombardia	Cremona	Annicco	019003		ZUR
Lombardia	Cremona	Azzanello	019004		ZUR
Lombardia	Cremona	Bordolano	019007		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	019016		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalmorano	019022		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelverde	019026		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	019027		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033		ZUR
Lombardia	Cremona	Genivolta	019047		ZUR
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063		ZUR
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	019065		ZUR
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077		ZUR
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085		ZUR
Lombardia	Cremona	Soresina	019098		ZUR
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001		ZUR
Lombardia	Mantova	Asola	020002		ZUR
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010		ZUR
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012		ZUR
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015		ZUR
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013		ZUR
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017		ZUR
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018		ZUR
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019		ZUR
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024		ZUR
Lombardia	Mantova	Goito	020026		ZUR
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028		ZUR
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032		ZUR
Lombardia	Mantova	Marmiolo	020033		ZUR
Lombardia	Mantova	Medole	020034		ZUR
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036		ZUR

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Lombardia	Mantova	Piubega	020041		ZUR
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044		ZUR
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045		ZUR
Lombardia	Mantova	Redonesco	020048		ZUR
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051		ZUR
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053		ZUR
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Solferino	020063		ZUR
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070		ZUR

Mappa



Allegato 2

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello

Nelle 48 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti; nel caso l'allevamento fosse costituito da un unico capannone dovranno essere effettuati 20 tamponi. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.